



COMUNE DI MORIMONDO

Città Metropolitana di Milano



ORDINANZA N. 6 DEL 30 APRILE 2026

Oggetto: regolamentazione della circolazione stradale: istituzione delle aree di sosta per persone con disabilità, su tutto il territorio comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende avviare azioni a salvaguardia della mobilità e dell'autonomia delle persone diversamente abili, prevedendo stalli di sosta riservati su tutto il territorio comunale;

Ritenuto necessario, per motivi di interesse pubblico e la salvaguardia della mobilità, adottare provvedimenti in materia di circolazione stradale;

Preso atto del sopralluogo del personale di Polizia Locale che nulla osta alla realizzazione degli stalli di sosta;

Dato atto di quanto previsto dal titolo IV – Capo III – Art. 107 del nuovo Testo Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali;

Richiamato l'art. 188 comma 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada": *"per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento."*

Richiamato l'art. 381 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada": *"ai fini di cui all'articolo 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide."*

Visti l'art. 5 comma 3 e l'art. 7 comma 1 – lett. e) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada";

Considerato che il Comune di Ozzero e Morimondo, a seguito delle deliberazioni dei rispettivi consigli comunali, hanno sottoscritto una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 per la gestione associata delle funzioni di polizia locale;

Richiamato l'atto di nomina del 12 marzo 2026 del Comune di Morimondo, con il quale è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione per il Servizio di Polizia Locale;

ORDINA

l'istituzione di stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone con disabilità, in possesso dell'apposito contrassegno, nelle seguenti località:

- Via Giacomo Matteotti, fronte civico 4: **1 (uno) stallo**
- Via Dante Alighieri, fronte civico 1: **1 (uno) stallo**
- Via Dante Alighieri, fronte civico 4: **1 (uno) stallo**
- Via Bruno Passerini, parcheggio: **1 (uno) stallo**
- Via Bruno Passerini, parcheggio in corrispondenza del civico 1: **1 (uno) stallo**
- Via Angelo Comolli, in prossimità del civico 2: **2 (due) stalli**
- Via Roma, area di sosta denominata "P1": **6 (sei) stalli**
- Via Roma, area di sosta denominata "P2": **3 (tre) stalli**



COMUNE DI MORIMONDO



Città Metropolitana di Milano



- Via Francesco Giramo, area di sosta denominata "P3": **5 (cinque) stalli**
- Via fratelli Attilio, in corrispondenza del sentiero delle erbe: **1 (uno) stallo**
- Via Felice Lattuada (frazione Caselle), fronte civico 5: **1 (uno) stallo**
- Piazza Sant'Alberto (frazione Caselle): **2 (due) stalli**
- Via Leonardo da Vinci (frazione Caselle) fronte civico 4: **1 (uno) stallo**
- Via Leonardo da Vinci (frazione Caselle) fronte civico 2: **1 (uno) stallo**
- Via Pavia (frazione Fallavecchia): **1 (uno) stallo**
- Strada Statale 526 (frazione Fallavecchia), area di sosta del cimitero comunale: **1 (uno) stallo**

DEMANDA

all'Ufficio Tecnico Comunale la realizzazione degli stalli di sosta ed il posizionamento della relativa segnaletica verticale prevista dall'art. 120 comma 2 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada) – fig. II 79/a

AVVERTE CHE

a norma dell'art. 3 e 4 della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, alternativamente al T.A.R. competente, ai sensi della Legge 1034/1971 e successive modificazioni o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;

contro la presente ordinanza è ammesso, altresì, ricorso, entro sessanta giorni, dall'entrata in vigore della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37/3° del Decreto Legislativo 285/1992 e con le formalità e gli effetti di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;

gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Locale e degli altri organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 285/1992 (Codice della Strada) operanti sul territorio, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune;

che eventuali precedenti provvedimenti in contrasto con il presente, si intendano revocati.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale
dott. Fabio GALLI